

Fornitura in service di sistema a diagnostica rapida per SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1 **OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente capitolato disciplina la fornitura in service di :

n°1 sistema a diagnostica rapida, completamente integrato (estrazione e amplificazione in un'unica piattaforma) da dedicare primariamente alle richieste di Pronto Soccorso per diagnostica SARS-CoV-2 su tampone naso-faringeo, con le caratteristiche dettagliate nell'allegato n°1)

Il sistema deve avere una produttività di almeno n° 60 test/die per 7/7 giorni. La produttività deve essere calcolata intendendo al massimo 24h lavorative /die

La fornitura in service comprende:

- 1) fornitura di tutti i diagnostici in vitro, calibratori controlli e materiali d'uso necessari all'esecuzione del test;
- 2) fornitura in locazione (o uso gratuito), comprensiva dell' assistenza tecnica di tipo full risk senza oneri a carico dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione del test;
- 3) l'hardware, il software e tutto quanto necessario per il corretto e completo funzionamento delle strumentazioni offerte, nulla escluso
- 4) formazione e addestramento all'uso del sistema offerto per il personale sanitario.

Le strumentazioni oggetto del presente capitolato verranno installate presso il Laboratorio Unico Provinciale (LUP) - AOU Ferrara.

ART.2 **QUANTITATIVI ANNUI**

Sulla base della attuale capacità produttiva del LUP è stato stimato un fabbisogno annuo di n°29.200 test che devono intendersi come puramente indicativi. Poichè il numero di test da effettuare è funzionale all' andamento della situazione epidemiologica da Covid 19, gli stessi potranno quindi essere aumentati o diminuiti in funzione delle effettive necessità diagnostiche senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

L' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva a cadenza semestrale la revisione del numero di test effettivamente necessari in funzione dell' andamento dell' epidemia con ridefinizione del valore del contratto per la fornitura dei diagnostici e materiali d'uso.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

ART.3.1 – APPARECCHIATURE

L' Aggudicatario dovrà fornire in locazione (o comodato d'uso gratuito) per la durata del contratto le strumentazioni oggetto dello stesso dotate almeno dei requisiti tecnici e funzionali essenziali elencati nell' allegato n° 1 oltre ad ogni altra strumentazione/ accessorio ritenuto necessario per l'esecuzione delle indagini diagnostiche.

Qualora durante il periodo contrattuale si rendesse necessaria una riorganizzazione interna, il fornitore dovrà garantire gratuitamente l'eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione offerta.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La Ditta è impegnata, senza alcun onere economico a carico dell'Appaltatore, a consegnare, installare, collaudare e attivare le apparecchiature presso il Laboratorio Unico Provinciale entro massimo 20 giorni dall' ordine.

La Ditta sarà responsabile dell'installazione a regola d'arte e della completa rispondenza dei dispositivi a quanto prescritto dalla normativa vigente.

La Ditta per le attività di installazione e assistenza tecnica dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni che saranno fornite dall' Ingegneria Clinica.

In caso di ritardo nella consegna installazione e collaudo verrà applicata per ogni giorno successivo al termine indicato nell' allegato 1 come termine essenziale, una penale di Euro 1.000,00 in quanto trattasi di dispositivi essenziali all'attività diagnostica.

Unitamente alle apparecchiature devono essere forniti il manuale d'uso in italiano (una copia cartacea ed una in CD-ROM) e il manuale del service (CD- ROM).

L'Appaltatore è impegnato a fornire gli start up kits per il primo avvio dell'analizzatore

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, al ritiro degli imballi e altro materiale di risulta.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire a costo ZERO gli eventuali accessori d'uso necessari per il funzionamento delle apparecchiature.

COLLAUDO

Il collaudo, effettuato dai tecnici specializzati dell'AOUFE, in presenza di rappresentanti della Ditta aggiudicataria, oltre ad accertare la corretta installazione, il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e delle relative attrezzature di supporto e la rispondenza della fornitura a quanto ordinato da queste amministrazioni, dovrà accertare:

1. Controllo Documentale

- 1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato
- 1.2. l'esistenza dell'autocertificazione della Ditta che dichiara la rispondenza del prodotto fornito alla normativa di sicurezza vigente ed ai marchi di qualità;
- 1.3. la fornitura in due copie del manuale (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero della apparecchiatura fornita (manuale d'uso);
- 1.4. la conferma dei corsi di addestramento all'uso per il personale sanitario e/o per i pazienti relativo all'apparecchiatura fornita tramite evidenza del calendario dei corsi;
2. Collaudo Operativo
 - 2.1. Controllo di sicurezza elettrica
 - 2.2. Controllo di sicurezza e funzionalità mediante la verifica della corrispondenza alle normative specifiche dichiarate dalla Ditta
 - 2.3. la valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle apparecchiature (a quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara) se richiesto in Allegato A al Punto "Note" per il periodo indicato che comunque non potrà essere superiore a 30 giorni naturali e consecutivi. In questo caso si applica la sospensiva di cui al successivo punto b).
3. Verifica del ritiro da parte della Ditta dell'imballaggio utilizzato al trasporto dell'apparecchiature fornite.

Le condizioni di cui sopra sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a insindacabile giudizio del Servizio Ingegneria Clinica, avrà le conseguenze seguenti:

- a) Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità;
- b) Sospensione del collaudo ed emissione di un'autorizzazione provvisoria all'uso.

In ogni caso la durata massima della sospensione è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica di sospensione.

Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, la Ditta provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente l'apparecchiatura. Si intendono a carico della Ditta stessa i disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati da questa Amministrazione.

In caso di esito negativo del collaudo l'Amministrazione provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione della fornitura ed alla successiva aggiudicazione alla Ditta seconda in graduatoria. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, assemblaggio, installazione nulla escluso saranno da considerarsi a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente.

Solo a collaudo eseguito con esito positivo avverrà la consegna definitiva dell'apparecchiatura alla Azienda appaltante e l'ammontare della fornitura potrà essere pagato alla Ditta aggiudicataria.

ART. 3.2 –REAGENTI, CONTROLLI E CALIBRATORI

L'appaltatore dovrà provvedere alla consegna dei prodotti secondo la necessità dell'Ente appaltante senza imporre alcun minimo d'ordine e o minimo fatturabile.

L'appaltatore deve inoltre impegnarsi:

- 3.2.1 a fornire, per i prodotti consegnati, le certificazioni di conformità a norme tecniche e legislative, ove obbligatorie al momento dell'offerta e l'impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto;
- 3.2.2 a sostituire il materiale soggetto a scadenza, su richiesta dell'Ente, che si impegna a darne comunicazione con almeno 40 gg. di preavviso;
- 3.2.3 a sostituire entro 10 gg. dalla richiesta il materiale che l'Amministrazione, su indicazione motivata degli utilizzatori, ritenga opportuno con altro analogo, previa verifica da parte dei Laboratori delle condizioni concordate in sede di aggiudicazione;

- 3.2.4 a dare tempestiva comunicazione ai soggetti prima indicati delle variazioni di codice prodotto e di inviare l'allegato C del nuovo prodotto al Servizio di Farmacia;
- 3.2.5 qualora nel corso della durata del contratto vengano dalla stessa ditta immessi sul mercato nuovi prodotti tecnicamente più avanzati, la ditta dovrà impegnarsi a fornire agli utilizzatori, su richiesta dell'Azienda, i nuovi prodotti senza variare i prezzi convenuti;
- 3.2.6 ad inviare prodotti, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza secondo le prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e adeguare la conformità dei prodotti a tutte le norme che entreranno in vigore durante la vigenza del contratto;

ART. 3.3 - MATERIALI DI CONSUMO

- 3.3.1 La ditta appaltatrice si impegna a fornire tutto il materiale di consumo, vincolato allo strumento o alla metodica, occorrente alla effettuazione dei test di cui all' art. 2 (pezzi di ricambio, consumabili, modulistica obbligatoria, nastri, ecc.) in conformità alle norme vigenti in materia all'atto della aggiudicazione della gara e con adeguamento a nuove norme ad aggiudicazione già avvenuta.
- 3.3.2 La consegna di tale materiale dovrà essere effettuata presso il Magazzino Centrale rispettando le prescrizioni prima indicate al punto 3.2, con documenti di consegna separati dai diagnostici in vitro. In caso di discordanza tra quanto indicato nei documenti di accompagnamento e quanto contenuto nei colli consegnati, farà fede quanto accertato dagli operatori incaricati del ricevimento.

ART. 3.4 – RITIRO DELLE MERCI CONTESTATE

Nell'ipotesi di restituzione della merce al fornitore da parte dell'Azienda Ospedaliera per qualsiasi titolo (merce non conforme all'ordine, materiale prossimo alla scadenza ecc.) il contraente è tenuto a ritirarla entro il termine indicato nella richiesta del magazzino.

Trascorso inutilmente tale termine e in assenza, entro lo stesso termine, di eccezioni da parte del Fornitore in merito alla non accettazione del bene, trascorsi inutilmente altri 10 giorni, l'Azienda Ospedaliera si riterrà autorizzata allo smaltimento del prodotto con recupero delle spese sostenute per tale operazione. Analogamente si comporterà l'Azienda in caso di mancata risposta entro 5 gg. lavorativi da parte del fornitore alle contestazioni o richiesta di chiarimenti formulate, anche tramite fax, dal magazzino dell'Azienda Ospedaliera.

ART.4

CONSEGNA REAGENTI, CALBRATORI, CONTROLLI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO

Tutti i materiali necessari all' esecuzione dei test in trattazione devono essere consegnati, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall' Ufficio Ordini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine.

Unitamente alla strumentazione la Ditta aggiudicataria deve provvedere alla consegna di un numero di kit sufficienti per l'attività di una settimana.

In caso di mancata consegna verrà applicata una penale pari ad € 10.000,00.

La consegna deve essere effettuata nel rispetto tassativo delle seguenti norme:

- o la fornitura del materiale sanitario in oggetto dovrà avvenire **entro e non oltre sette giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine salvo tempi più brevi indicati dall' Azienda in caso di urgenza.

- per i prodotti a temperatura controllata entro le ore 9 della giornata di consegna
- se la fornitura prevede prodotti a temperatura controllata, tenere separati i colli di spedizione e se possibile emettere un numero di ddt corrispondenti al numero di colli. Se non è possibile l'emissione di ddt multipli, segnalare la temperatura di conservazione per ogni prodotto nel ddt
- la merce deve essere consegnata nei luoghi indicati nell'ordine a cura del fornitore con propri mezzi e personale nei tempi concordati eventualmente anche con il Servizio di Farmacia o con l'Unità Operativa;
- la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.
- la merce al momento della consegna deve avere una validità pari almeno ai quattro/quinti della validità complessiva del prodotto;
- la merce ordinata deve essere consegnata secondo quanto indicato nell'ordine, salvo diverse disposizioni nelle ore preventivamente stabilite o concordate;
- i documenti di consegna devono indicare:
 - luogo di consegna della merce
 - numero di riferimento dell'ordine
 - data dell'ordine
 - descrizione quali-quantitativa dei prodotti
 - numero e data di scadenza del lotto dei prodotti inviati
 - le modalità di conservazione di prodotti nel caso di temperatura controllata su ogni articolo non generica

In mancanza di tali dati non si accetteranno reclami da parte del Fornitore qualora la merce venga respinta.

Nell'esecuzione della fornitura e nella consegna dei materiali il fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci anche durante le fasi di trasporto e di ogni norma di carattere antinfortunistico esistente. Per qualunque fatto connesso a quanto sopra, l'aggiudicatario è obbligato al risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi, fra i quali è compresa l'Azienda Appaltante.

Nell'ipotesi di merce "a temperatura controllata" la temperatura di conservazione deve essere riportata oltre che sulla confezione primaria anche, in modo ben visibile, sull'imballaggio esterno e sul documento di trasporto o documento similare.

Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

ART.5

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI IN GARA

Nel caso in cui durante la vigenza del contratto fossero immesse sul mercato dalla Ditta aggiudicataria apparecchiature o materiali con caratteristiche migliorative o innovative rispetto

a quelli aggiudicati in loro sostituzione o affiancamento, il Fornitore è tenuto a presentarli all' Ente appaltante che si riserva di inserirli in contratto previa valutazione tecnico/clinica. E' pertanto VIETATA la sostituzione di apparecchiature/software/materiali non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al Fornitore.

Le condizioni economiche delle nuove apparecchiature/materiali saranno di volta in volta pattuiti con il Fornitore, previa valutazione del mercato da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria il contratto originario si intendere pattiziamente integrato.

ART. 6 **MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE**

L'assistenza tecnica prevista nell'ambito di un contratto tipo "full-risk" per tutta la durata della fornitura comprende tutte le manutenzioni correttive su guasto, le verifiche di sicurezza e la manutenzione preventiva di almeno un intervento anno o nel numero indicato dal Fornitore ;

Il fornitore dovrà attenersi rigorosamente per le attività di assistenza tecnica alle indicazioni che saranno fornite dall' Ingegneria Clinica.

Il Fornitore è tenuto alla rimozione e smaltimento dei componenti strumentali sostituiti durante interventi correttivi e/o di manutenzione preventiva

ART.7 **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO**

La ditta dovrà fornire un servizio di formazione e addestramento all'uso del sistema al personale sanitario dell'Azienda ospedaliera.

La formazione è finalizzata sia all'avvio del dispositivo sia alla comprensione e corretto utilizzo. Il corso dovrà essere indirizzato sia al personale sanitario che al personale tecnico dell'Ingegneria Clinica

Tale servizio dovrà avere luogo presso l'Azienda Ospedaliera previo accordo con il Responsabile del Laboratorio Unico Provinciale per il tempo con lo stesso definito.

La Ditta è impegnata ad eseguire eventuali retraining su richiesta del Reparto

ART. 8 **OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

Al fine di adempiere agli obblighi dell'art. 26 del DLgs. 81/08, le operazioni previste nell'appalto dovranno essere oggetto di una valutazione dei rischi da parte dell'aggiudicatario del servizio. Il committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lett. a) del DLgs, 81/08, e successive modifiche ed integrazioni, provvederà a verificare l'idoneità tecnico - professionale del soggetto aggiudicatario. La committenza formulerà (successivamente all'aggiudicazione) una valutazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra menzionati.

Per quanto riguarda le informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 1, lett. b) del citato DLgs, 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni possono essere reperite al link:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
<http://www.ospfe.it/profilo-del-committente/dipartimento-di-prevenzione-e-protezione/>

Il committente coopererà all'attivazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e coordinerà gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 2, del citato DLgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Prima della stipulazione del contratto, se del caso, verrà elaborato dal DPP Interaziendale il documento dei rischi interferenziali che sarà utilizzato dalla ditta aggiudicataria per redigere il piano di sicurezza, che dovrà contenere le indicazioni adottate per eliminare i rischi per le interferenze presenti durante la realizzazione del lavoro oggetto del contratto d'appalto/d'opera.

Resta immutato l'obbligo per la ditta aggiudicataria di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o di coordinamento, incidenti sulle modalità organizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

ART.8 **DURATA DEL CONTRATTO**

La durata della fornitura si intende di anni uno, con possibilità di rinnovo alla scadenza per un ulteriore anno.

La Ditta aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 180 gg. dalla scadenza ed in ogni caso sino all'aggiudicazione della nuova gara.

L'Azienda si riserva di risolvere anticipatamente il contratto qualora analoga fornitura fosse oggetto di gara in unione d'acquisto con le Aziende di Area Vasta Emilia Centrale o di iniziative di Intercent-ER o altra centrale d'acquisto.

ART.9 **PREZZO**

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per la durata annuale del contratto.

I prezzi si intendono comprensivi delle spese di trasporto (anche se a temperatura controllata) e scarico a terra presso i magazzini dell'Azienda Ospedaliera o presso altra Unita' Operativa Aziendale, se necessario per le caratteristiche proprie o di conservazione del prodotto.

ART.10 **CONTROLLI SULLE FORNITURE DEL MATERIALE D'USO**

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio di Farmacia e/o dall'Unita' Operativa utilizzatrice.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli ricevuti.

La quantità e', esclusivamente, quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di mancata rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti, la merce verrà respinta al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che deve impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda Sanitaria.

L'Azienda contraente si riserva di effettuare controlli sul prodotto ritirato anche in un momento successivo a quello della consegna.

ART.11 **MANCATA O RITARDATA CONSEGNA**

Per la mancata consegna o per la ritardata sostituzione di merce contestata, al Fornitore potrà essere addebitata apposita penale pari al 5% del valore complessivo del contratto.

Ai fini della valutazione dei ritardati adempimenti, i termini indicati per le consegne si ritengono essenziali.

Per la ritardata consegna dei reagenti e materiali d'uso rispetto ai tempi previsti nell'allegato 1) - massimo 7 gg lavorativi - e a quanto indicato all' art. 4) relativamente ai termini più brevi indicati in ordine, sarà applicata dall' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara una penali di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, indipendentemente dal valore dell' ordine di fornitura.

In caso di inadempienza contrattuale, anche parziale, qualora l'Azienda contraente debba provvedere all'acquisto di prodotti simili sul mercato, addebiterà al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sul deposito cauzionale o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda contraente di esperire ogni altra tutela per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

ART. 12 **CONTROVERSIE**

Nel caso in cui il fornitore manchi all'adempimento, sia pure anche in parte, di uno solo degli obblighi imposti dal contratto, e' facoltà dell'Azienda contraente di ritenere anticipatamente risolto di diritto il medesimo, senza che il Fornitore possa vantare il beneficio del termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile. In tal caso il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale per un importo pari al danno arrecato.

L'Azienda contraente ha la facoltà di esercitare tale diritto, solo dopo aver inoltrato contestazione scritta al Fornitore, e questi non abbia provveduto a sanare nei termini prescritti l'inadempimento contestato.

L'aggiudicatario non può sospendere le forniture per effetto di contestazioni sorte tra le parti e per ritardo nei pagamenti, trattandosi di forniture essenziali.

Per ogni controversia e' competente esclusivo il Foro di Ferrara.

ART. 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto senza preventiva informazione all'Amministrazione, che si riserva di accettarla con apposito atto.

ART. 14 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda contraente può chiedere la risoluzione dei casi previsti dalla normativa vigente

ART. 15 **RISCHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

La Ditta fornitrice deve rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a persone dell'Azienda sanitaria contraente o terzi, derivanti dall'utilizzo del materiale fornito, causa difetti ed imperfezioni del medesimo, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che e' completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa e molestia.

ART.16 **DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare idonea cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo della fornitura, salvo le particolari agevolazioni se ed in quanto previste dalla legge per le Cooperative e Consorzi di Cooperative, esclusivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Saranno prese in considerazione solamente le polizze di fidejussione emesse dalle Società di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982 n. 348 ed elencate nel decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12/10/90 pubblicato sulla G.U. in data 16.10.90.

La polizza fidejussoria prestata dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 del C.C.) nei riguardi della ditta obbligata.

Nella polizza dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Fidejussione e polizza devono avere validità di almeno due mesi oltre la durata del contratto.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto di fornitura.

ART. 17 **ORDINI ELETTRONICI - FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

Ordini elettronici:

In base alla disposizioni normative vigenti, le Aziende Sanitarie devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Il Fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici e fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore è tenuto a dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia Intercent-ER [hptt://intercenter.regione.emilia-romagna.it](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it) che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche ecc) nonché Nodo Telematico di Interscambio NoTi-ER.

In alternativa le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasposto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di

Intercent-ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/previaregistrazione>.

Alla stipula del contratto l'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di dare più specifiche e particolari indicazioni in merito agli ordini elettronici.

L' ID PEPPOL dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara è 9921:ITUFX3JZ

Fatturazione

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che ha dato attuazione alla L. n.244/2007" finanziaria 2008 " (art. 1 commi da 209 a 214) introducendo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la Pubblica Amministrazione ed i fornitori, le fatture emesse potranno essere trasmesse alle Aziende AVEC in unione d' acquisto solo in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Dati essenziali

Le fatture indirizzate all'Azienda Ospedaliera di Ferrara (codice IPA aou fe) devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio: **UFX3JZ**

Gli originali delle fatture devono essere così intestati:

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
- P.I.01295950388
- Via Aldo Moro, 8 – 44124 CONA FERRARA

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG); la mancanza di questa informazione comporterà il respingimento della fattura.

Per rendere più veloce il controllo della fattura, la sua liquidazione e conseguentemente il pagamento, il Fornitore è tenuto a riportare sulle fatture le seguenti indicazioni :

- descrizione dettagliata della merce consegnata e numero codice fornitore del prodotto
- numero dell'ordine
- numero documento di trasporto

Ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, (c.d. split payment) e del decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, tutte le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, devono obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti". Conseguentemente l'Appaltatore provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

Per ogni informazione relativa alle fatture e al loro pagamento è possibile rivolgersi alla Direzione Amministrazione Risorse Economico Finanziarie – tel 0532 236303.

Pagamenti

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La Ditta rinuncia a far valere, nel caso di ritardato pagamento, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali le Aziende sanitarie sono portatrici.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento restano sospesi

dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ART.18
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.13 agosto 2010, n.136 e.s.m in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all' Azienda Sanitaria contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all' art.3 della L 136/2010 e sm., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Azienda contraente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.19
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato secondo le norme di legge, nel rispetto delle procedure antimafia.